



Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.  
società soggetta al controllo della Provincia di Cuneo  
12100 Cuneo – Corso Nizza. 9



ALAC

Prot. Uscita del 06/08/2021

Nr. 0000577

## avviso di manifestazione di interesse

### il responsabile del procedimento



rende noto che intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni d'interesse ai sensi dell'articolo 36 comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» [in seguito "Codice"] e, per le parti ancora in vigore, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» [in seguito "Regolamento"], per il successivo affidamento, mediante procedura negoziata<sup>1</sup>, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, dei

«**Lavori di recupero di energia su rete Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi [CUP J31B21002340005]**».

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici.

Il presente avviso, finalizzato a una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A., che sarà libero di avviare altre procedure.

L'amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Al fine di potere effettuare le comunicazioni inerenti la procedura, si invitano gli operatori economici ad autorizzare questa stazione appaltante ad utilizzare la posta P.E.C. [posta elettronica certificata] così come indicato nell'istanza di partecipazione. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo P.E.C. avrà valore legale di comunicazione.

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi degli articoli 52, 58 e 60 del Codice.

Scheda riepilogativa	
<b>Amministrazione aggiudicatrice</b>	Denominazione Ufficiale: <b>Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. (in seguito "Alac S.p.A.")</b> Indirizzo postale: Corso Nizza n. 9 città: Cuneo codice postale: 12100 paese: Italia Punti di contatto: Giraud Mario Telefono: 0171 697550 PEC: <a href="mailto:acquedotto.langhe@legalmail.it">acquedotto.langhe@legalmail.it</a>
<b>Oggetto dell'appalto</b>	Lavori di recupero di energia su rete Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi
<b>Approvazione progetto esecutivo</b>	29 maggio 2020
<b>Importo complessivo dell'appalto</b>	importo complessivo dell'appalto: € <b>703.490,44</b> di cui € 31.588,01 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta. Il costo della manodopera di cui all'articolo 23, comma 16, del Codice è quantificato in € 59.215,09. I lavori in oggetto sono affidati in un unico lotto in quanto la realizzazione dell'opera non può essere suddivisa funzionalmente in ulteriori prestazioni frazionate, non essendo sostenibile da un punto di vista economico-finanziario e tecnico-organizzativo.

<sup>1</sup> Articolo 1 – comma 2, lettera b) – del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 s.m.i. «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale».

<b>Consegna dei lavori</b>	Articolo 13 del capitolato speciale d'appalto.
<b>Termine per l'ultimazione dei lavori</b>	Articolo 14 del capitolato speciale d'appalto.
<b>Pagamenti in acconto</b>	Articolo 27 del capitolato speciale d'appalto.
<b>Modalità di finanziamento</b>	Fondi propri ALAC SpA
<b>Luogo di esecuzione</b>	Lequio Berria – loc. Brc Schiappa Mombarcaro Murazzano – loc. Bric Berico Serbatoi di rete ALAC
<b>Codice unico di progetto [CUP]</b>	<b>J31B21002340005</b>

■ **LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO**

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria [Si/No]	Importo [€]	%	Indicazioni speciali ai fini della gara
						Prevalente o scorporabile
Impianti per la produzione di energia elettrica	OG 9	III	Si	€ 703.490,44	100%	Prevalente
<b>Totale</b>				<b>€ 703.490,44</b>	<b>100%</b>	

■ **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto i soggetti di cui all'articolo 45 del Codice, ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 48 e gli operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea come previsto dall'articolo 45, comma, 1 del Codice, per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate all'articolo 80 del Codice.

È fatto divieto ai concorrenti<sup>2</sup> di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45 – comma 2, lettere b) e c) – del Codice, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale<sup>3</sup>.

È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'articolo 48 del Codice o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata<sup>4</sup>.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione<sup>5</sup>. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 del medesimo articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 dell'articolo 48 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice.<sup>6</sup>

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 dell'articolo 48 del Codice trovano applicazione laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara<sup>7</sup>.

In particolare, gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da una Società di Attestazione

<sup>2</sup> Articolo 48, comma 7, del Codice.

<sup>3</sup> Articolo 48 del Codice.

<sup>4</sup> Articolo 48, comma 7-bis, del Codice.

<sup>5</sup> Articolo 48, comma 9, del Codice.

<sup>6</sup> Articolo 48, comma 19-bis del Codice.

<sup>7</sup> Articolo 48, comma 19-ter del Codice.

[SOA] regolarmente autorizzata. L'attestazione deve documentare il possesso della qualificazione per la categoria e la classifica adeguata ai lavori di cui al presente appalto<sup>8</sup>;

2. requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.] ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice<sup>9</sup>.

**Per i raggruppamenti temporanei** e i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice e i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del Codice, **di tipo orizzontale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate<sup>10</sup>.

**Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare<sup>11</sup>:** i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) del Codice, e 46, comma 1, lettera f), del Codice al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, del Codice sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. Le società tra concorrenti riuniti o consorziati e i consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del Codice eseguono i lavori con le modalità indicate rispettivamente agli articoli 93 e 94 del Regolamento come previsto dall'articolo 216, comma 14, del Codice.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 83 del Codice.

#### ■ AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, necessari per partecipare a questa procedura di gara, e in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi<sup>12</sup>, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'articolo 89 del Codice.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a

<sup>8</sup> Articolo 84 del Codice.

<sup>9</sup> Articolo 83 del Codice.

<sup>10</sup> Articolo 92, comma 2, del Regolamento.

<sup>11</sup> Articolo 47 del Codice.

<sup>12</sup> Articolo 89, comma 1, del Codice.

pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:<sup>13</sup>

- attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
- il contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia.

La stazione appaltante verifica se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.<sup>14</sup>

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.<sup>15</sup>

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.<sup>16</sup>

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.<sup>17</sup>

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.<sup>18</sup>

La stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.<sup>19</sup>

#### ■ PROCEDURA

I soggetti interessati devono far pervenire la propria candidatura all'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata [in seguito "PEC"] all'indirizzo [acquedotto.langhe@legalmail.it](mailto:acquedotto.langhe@legalmail.it)

**entro le ore 12,00 del giorno 26 agosto 2021.**

La PEC dovrà avere come oggetto

**« Lavori di recupero di energia su rete Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi [CUP J31B21002340005] ».**

La PEC deve contenere la manifestazione di interesse alla realizzazione del progetto, in carta libera, comprensiva della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. circa il possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica.

Operativamente, il concorrente compila il modello predisposto dalla stazione appaltante [modello «Allegato "A"» scaricabile dal sito internet <https://www.acquambiente.it/wp>], lo trasforma in un formato statico [es. PDF/A studiato appositamente per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici] e sottoscrive il documento informatico così formato con firma digitale. Il file così composto costituisce allegato obbligatorio al messaggio PEC.

Il recapito della PEC rimane a esclusivo rischio del mittente.

<sup>13</sup> Articolo 89, comma 1, del Codice.

<sup>14</sup> Articolo 89, comma 3, del Codice.

<sup>15</sup> Articolo 89, comma 5, del Codice.

<sup>16</sup> Articolo 89, comma 6, del Codice.

<sup>17</sup> Articolo 89, comma 7, del Codice.

<sup>18</sup> Articolo 89, comma 8, del Codice.

<sup>19</sup> Articolo 89, comma 9, del Codice.

La stazione appaltante prenderà in esame esclusivamente le istanze pervenute entro il termine sopra indicato o per le quali il mittente sia in possesso della ricevuta che attesta la consegna del proprio messaggio al destinatario entro l'ora e la data indicata nel bando. Lingua utilizzata: Italiano

Le operazioni di verifica delle manifestazioni di interesse avverranno in seduta aperta al pubblico il giorno **27 agosto 2021 alle ore 09,00**, presso la sede di ALAC S.p.A. in Cuneo, corso Nizza n. 9

#### ■ **MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI**

In esito alla manifestazione di interesse di cui al presente avviso, tra tutte le candidature pervenute, in possesso dei requisiti richiesti, sarà individuato un numero massimo di operatori economici pari a **5 [cinque]**.

Qualora il numero delle richieste ammesse sia superiore a **5 [cinque]** l'elenco degli operatori verrà formato a seguito di sorteggio pubblico.

Al fine di garantire quanto prescritto dall'articolo 53 — comma 2, lettera b) — del Codice l'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare a gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti e invitati a gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.

Ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo [dal più basso al più alto] in base all'ordine di arrivo al protocollo generale dell'ente. La stazione appaltante si riserva la facoltà, qualora ritenuto opportuno, di invitare alla gara ulteriori concorrenti qualora il numero degli operatori fosse inferiore a **5 [cinque]**.

Si precisa che, nel caso si profili l'esigenza di annullare o posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, anche lo stesso giorno originariamente fissato, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all'avviso.

#### ■ **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

I lavori in oggetto verranno affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 s.m.i. «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*» e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto.

L'invito per la procedura negoziata sarà rivolto ai soggetti selezionati secondo le modalità di cui alla sezione "Modalità di selezione dei concorrenti".

#### ■ **INFORMAZIONI**

Informazioni in merito ai documenti di gara possono essere richieste anche telefonicamente presso l'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. — Corso Nizza n. 9 ai punti di contatto in precedenza indicati.

Il presente avviso è pubblicato:

- sul sito web dell'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.;
- sul portale dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici del Piemonte.

#### ■ **RISERVATEZZA DEI DATI**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la società ALAC S.p.A.

#### ■ **TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori,

l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

■ **CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti predisposti da parte di ALAC S.p.A. e reperibili al seguente link: [www.acquambiente.it/wp/?page\\_id=2109](http://www.acquambiente.it/wp/?page_id=2109) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, le suddette previsioni, pena la risoluzione del contratto.

■ **OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE”**

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 – comma 16-ter – del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti di ALAC S.p.A. che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della società stessa, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto della società, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

■ **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

Responsabile del procedimento è il signor Giraudo Mario, responsabile tecnico dell'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.

Firmato digitalmente da

**MARIO GIRAUDO**

CN = GIRAUDO MARIO  
SerialNumber = TINIT-GRDMRA59E20D205K  
C = IT  
Data e ora della firma: 06/08/2021 11:54:07

**il responsabile unico del procedimento**

**Mario Giraudo**

*documento firmato digitalmente*